



COMUNE DI BOLOGNA

Capitolato speciale d'appalto relativo al:

**SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO RIVOLTO AD ALUNNI
DISABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI BOLOGNA PER IL PERIODO
SETTEMBRE 2022 – AGOSTO 2027.**

**IMPORTO A BASE DI GARA :..... € (oneri fiscali esclusi).
Oneri per la sicurezza derivanti da "interferenze" pari a zero .**

**NUMERO GARA:
CODICE CIG :**

INDICE

PARTE A - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Art. A. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	pag. 3
Art. A. 2 - DURATA DEL CONTRATTO E OPZIONI	pag. 3
Art. A. 3 – VALORE DELL'APPALTO	pag. 3
Art. A. 4 - GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	pag. 4
Art. A. 5 – VALIDITÀ DELL'OFFERTA	pag. 5
Art. A. 6 – STIPULA DEL CONTRATTO E ONERI CONTRATTUALI	pag. 5
Art. A. 7 – ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO	pag. 5
Art. A. 8 – CONDIZIONI DI PAGAMENTO, OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	pag. 5
Art. A. 9 - CESSIONE DEI CREDITI	pag. 6
Art. A.10 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE	pag. 6
Art. A.11 – DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO	pag. 8
Art. A.12 - CLAUSOLA SOCIALE	pag. 9
Art. A.13 – SUBAPPALTO	pag. 9
Art. A.14 – MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	pag. 10
Art. A.15 - VERIFICHE E CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DELL'APPALTO	pag. 11
Art. A.16 - PENALI	pag. 11
Art. A.17 – MODIFICHE CONTRATTUALI E CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI	pag. 12
Art. A.18 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	pag. 13
Art. A.19 – VERIFICHE E CONTROLLI	pag. 14
Art. A.20 – SCIOPERI/EVENTI STRAORDINARI	pag. 15
Art. A.21 – VERIFICA FINALE	pag. 15
Art. A.22 - FORO COMPETENTE	pag. 15
Art. A.23 – DISPOSIZIONI FINALI	pag. 15
Art. A.24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	pag. 15

PARTE B – CAPITOLATO TECNICO

Art. B.1 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	pag. 17
Art. B.2 – CARATTERISTICHE E FUNZIONI DEL SERVIZIO	pag. 17
Art. B.3 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	pag. 18
Art. B.4 – STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI MONITORAGGIO	pag. 20
Art. B.5 – MEZZI UTILIZZATI PER L'ACCOMPAGNAMENTO	pag. 20
Art. B.6 – CARATTERISTICHE E COMPETENZE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO	pag. 21
Art. B.7 – INDICAZIONE DI MASSIMA DEL FABBISOGNO PRESUNTO E INDICATORI DI SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE	pag. 22
Art. B.8 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO	pag. 23
Art. B.9 – REPORT, QUALITÀ E GESTIONE DEI RECLAMI	pag. 24

PARTE A - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Art. A. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento del servizio di accompagnamento rivolto a bambini e ragazzi con disabilità residenti nel Comune di Bologna, verso le sedi scolastiche e ritorno, nonché verso i luoghi presso cui si svolgono le terapie, laddove questa possibilità non sarebbe altrimenti possibile al di fuori dell'orario scolastico, e le attività didattiche previste dal Piano Educativo Individuale (PEI). Il servizio, nell'ambito del diritto allo studio, è finalizzato alla piena integrazione scolastica, formativa e sociale degli alunni. Comprende anche, in casi del tutto eccezionali, l'accesso alle iniziative estive nei periodi di sospensione della scuola. Tale prestazione è qualificata come "principale" nell'ambito del presente appalto.

Il servizio mira a soddisfare da un lato i bisogni di mobilità, garantendo l'accompagnamento verso la scuola o il centro per le terapie e ritorno, mentre dall'altro lato offre un'opportunità di accrescimento delle autonomie personali e relazionali, sostenute e accompagnate dalla costruzione di una relazione fiduciaria con le famiglie e dalla programmazione di percorsi sostenibili ed adeguati.

L'appalto comprende inoltre un'attività di igienizzazione, sanificazione e disinfezione da effettuarsi almeno una volta al giorno su tutti i mezzi di trasporto utilizzati nello svolgimento del servizio "principale", nei termini e con le modalità previsti da normativa vigente in materia sanitaria per il contrasto alla pandemia da covid-19. Tale prestazione viene qualificata come "secondaria" nell'ambito del presente appalto.

Art. A. 2 - DURATA DEL CONTRATTO E OPZIONI

Il contratto ha durata di 5 anni scolastici (2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027), con decorrenza da settembre 2022, dopo il termine delle attività estive, e fino al giorno precedente l'inizio dell'attività didattica prevista nel mese di settembre 2027, per consentire di terminare eventuali attività estive che si dovessero estendere ai primi giorni di settembre.

Alla data di scadenza l'Amministrazione ha facoltà di prorogare il contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, come stabilito dall'art. 106, co. 11 del D. lgs. n. 50/2016. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

La necessità dell'attivazione di tale opzione sarà comunicata all'appaltatore con almeno 30 giorni di preavviso.

Ai sensi dell'art. 106 co. 12 del D. lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contratto. L'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. A. 3 - VALORE DELL'APPALTO

Il valore complessivo stimato dell'appalto è di € **3.145.410,00** IVA ed altri oneri fiscali esclusi e oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso pari a zero.

Per determinare il valore complessivo si è tenuto conto di un fabbisogno complessivo di tratte nel quinquennio pari a **171.000** comprensive di eventuali percorsi per i centri estivi, di cui n. 32.600 tratte nell'a.s. 2022-2023 e n. 34.600 tratte in ciascuno dei quattro anni scolastici successivi, con **valore a base d'asta per ogni singola tratta pari a € 18,21, IVA ed altri oneri fiscali esclusi**. Al percorso di ogni singolo bambino è associata una tratta. Nei percorsi multipli, nei quali più bambini sono accompagnati con il medesimo mezzo, la tratta è riferita al percorso di ogni singolo bambino, pertanto a tali percorsi sono associate un numero corrispondente di tratte. Si è poi tenuto conto di una spesa per le attività di igienizzazione, sanificazione e disinfezione da effettuarsi almeno una volta al giorno su tutti i mezzi di trasporto, come specificato nel capitolato parte B, per un importo stimato e compreso nel valore totale dell'appalto pari ad **€ 31.500,00 oneri fiscali esclusi**, con riferimento al solo anno scolastico 2022/2023.

Considerato che nel corso degli ultimi due anni si è assistito ad interventi legislativi ad hoc finalizzati al contenimento dell'epidemia da COVID-19, resta ferma la possibilità, per la stazione appaltante, di adeguare le prestazioni contrattuali alle mutate esigenze di sanificazione.

Ai sensi dell'art. 23, co. 16, del D.Lgs. 50/2016, l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato per l'intero periodo, in misura corrispondente al 26% del valore complessivo dell'appalto.

Art. A. 4 – GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità previste dall'art. 93, commi 2 e 3 del d. lgs. n. 50/2016. La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'importo della cauzione è pari al 10% dell'importo contrattuale fatti salvi gli eventuali incrementi previsti dall'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016 e le eventuali riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del d. lgs. n. 50/2016 per le garanzie provvisorie.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso di somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La stazione appaltante ha diritto inoltre di valersi della cauzione altresì nei casi espressamente previsti dal comma 2 dell'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore il reintegro della garanzia se questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo ancora da corrispondere all'appaltatore.

La garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, fino al limite massimo dell'80% dell'importo iniziale garantito. L'ammontare residuo permane fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, a fronte del quale la garanzia cessa di avere effetto. Lo svincolo è automatico con la sola condizione della preventiva consegna al garante da parte dell'appaltatore di documento attestante l'avvenuta esecuzione (es. stato di avanzamento, certificati di regolare esecuzione anche a cadenza periodica in caso di forniture o servizi continuativi e ripetuti, ecc.).

In ragione della tipologia del servizio, che si esaurisce con l'esecuzione delle singole prestazioni, non si ritiene di richiedere la costituzione di cauzione o garanzia fideiussoria per la rata di saldo di cui al comma 6 dell'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016.

Art. A. 5 – VALIDITÀ DELL'OFFERTA

L'offerta vincola l'operatore economico per 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione dell'offerta stessa ed è irrevocabile fino al termine stabilito dal comma 8 dell'art. 32 del d. lgs. n. 50/2016.

ART. A. 6 – STIPULA DEL CONTRATTO E ONERI CONTRATTUALI

Il contratto d'appalto sarà sottoscritto dal Responsabile unico del procedimento.

Tutte le spese afferenti alla stipula del contratto e sua registrazione saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione Comunale.

Rientrano in tali oneri l'imposta di bollo per la stesura del contratto, quietanze, diritti di segreteria, spese di registrazione a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

L'I.V.A. s'intende a carico del Comune di Bologna.

L'appaltatore sarà inoltre tenuto a rimborsare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 216, comma 11 del d. lgs. n. 50/2016 e dalla normativa da questo richiamata, alla stazione appaltante, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese per le pubblicazioni del bando e dell'avviso di aggiudicazione di gara.

ART. A. 7 – ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

L'esecuzione del contratto in via d'urgenza di cui al richiamato art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 è ammessa ai sensi dell'art. 8, comma 1, L. 120/2020. Se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del DEC.

ART. A. 8 – CONDIZIONI DI PAGAMENTO, OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mensilmente, a fronte della regolare emissione di fatture e subordinatamente al riscontro di regolarità tecnica e contabile. Ogni fattura dovrà essere emessa il mese successivo a quello di imputazione ed effettiva esecuzione delle prestazioni. Il Comune può accettare esclusivamente fatture elettroniche trasmesse secondo il formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 che ha fissato, unitamente al successivo art. 25 del DL 66/2014, la decorrenza degli obblighi di fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.

Le fatture elettroniche dovranno essere compilate e inviate secondo le leggi vigenti, redatte in lingua italiana ed essere intestate:

COMUNE DI BOLOGNA – C.F. 01232710374

Area Nuove cittadinanze e Quartieri - P.zza Maggiore 6
40124 Bologna

Tutte le fatture dovranno riportare il cod. CIG e i codici impegno e sub-impegno che verranno comunicati all'aggiudicatario successivamente all'adozione della determinazione dirigenziale di affidamento.

Il pagamento verrà effettuato dalla Tesoreria comunale, a mezzo di mandato, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture. Tale termine potrà essere sospeso nel periodo di fine anno (indicativamente dal 15-31 dicembre) per le esigenze connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'eventuale importo per gli interessi di mora sarà determinato in base al tasso di riferimento BCE, periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cui verrà aggiunta una maggiorazione di 8 (otto) punti percentuali.

Non sono previste spese di accredito in c/c bancario o postale a carico dell'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, l'appaltatore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente appalto, per cui tutte le transazioni relative al presente appalto dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, l'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede la stazione appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'esecuzione del servizio potrà essere sospeso da parte dell'appaltatore. Qualora quest'ultimo si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte dell'Amministrazione comunale.

ART. A. 9 – CESSIONE DEI CREDITI

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

Art. A. 10 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE

È fatto obbligo all'Aggiudicataria di comunicare la sede operativa e i relativi recapiti a cui fare riferimento per la gestione delle attività necessarie a garantire il regolare svolgimento del servizio e presso la quale far pervenire tutte le comunicazioni legate al contratto.

L'impresa aggiudicataria è l'esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai servizi di cui al presente capitolato.

L'impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro assolvendo a tutte le prescrizioni e adempimenti previsti dal Testo unico della sicurezza – D.Lgs 81/08 -, e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

L'impresa dovrà rispettare inoltre, se tenuta, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da lei dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

L'aggiudicataria si obbliga alla osservanza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e ad adottare tutte le precauzioni atte a prevenire infortuni e ad assumere tutte le cautele che valgano ad assicurare e salvaguardare l'incolumità del personale addetto al servizio, tenendo sollevata, in ogni caso, l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità.

Deve, inoltre, assolvere a tutti gli obblighi dei datori di lavoro per ciò che riguarda assicurazioni, provvidenze e previdenze sociali. Si obbliga inoltre ad organizzarsi in modo tale da prevenire infortuni e ad usare tutte le cautele che valgano ad assicurare la incolumità del personale addetto ai lavori .

L'impresa aggiudicataria, a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale, dovrà fornire la documentazione comprovante l'adempimento di tali obblighi.

L'impresa aggiudicataria sarà considerata responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti/soci, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità ed onere.

L'impresa aggiudicataria è l'unica responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità.

L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad adottare tutte le misure atte a prevenire gli infortuni e ad usare tutte le cautele che valgano ad assicurare l'incolumità dei trasportati, dei propri operatori e dei terzi.

L'Aggiudicataria, con effetti dalla data di decorrenza del contratto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto, suoi rinnovi e proroghe) un'adeguata copertura assicurativa, come:

polizza assicurativa per R.C. Auto contro i rischi previsti dalla normativa vigente derivanti dalla circolazione sia su area pubblica che privata, intendendosi per circolazione sia il movimento, quanto la sosta e la fermata, e comprese le operazione di salita e di discesa dal mezzo. La garanzia assicurativa dovrà essere espressamente estesa ai terzi trasportati conformemente con quanto indicato nella carta di circolazione. I massimali garantiti in misura unica per ciascun sinistro, per persona e per danni a cose devono essere non inferiori ad € 15.000.000,00.

La polizza dovrà espressamente prevedere: Responsabilità Civile dei terzi trasportati, rinuncia alla rivalsa nei confronti degli utenti.

polizza di assicurazione contro gli infortuni che possano colpire gli utenti del servizio con capitali per singolo assicurato non inferiori a €. 60.000,00 (sessantamila/00) in caso di morte e di €. 80.000,00 (ottantamila/00) in caso di invalidità permanente, nonché la garanzia Rimborso Spese Mediche con un massimale non inferiore a €. 2.000,00.

polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Bologna e gli utenti utilizzatori del servizio) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto del presente appalto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata con massimale unico non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00) e che preveda, tra le altre condizioni, le seguenti precisazioni/estensioni:

- dolo delle persone di cui debba rispondere ai sensi di legge;
- committenza di lavori e servizi;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'Appaltatore, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo;
- danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone - anche non in rapporto di dipendenza con l'appaltatore - che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza.

Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da prestatori di

lavoro addetti all'attività svolta (prestatori d'opera subordinati e parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, delle quali il concessionario si avvalga), in relazione a tutte le operazioni ed attività connesse al presente appalto, comprese quelle accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro con il sottolimito di € 2.000.000 per singola persona infortunata, e prevedere anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

La durata delle suddette polizze deve essere almeno pari alla durata del contratto o se inferiore dovranno essere prodotti alla scadenza anniversaria i documenti di rinnovo delle polizze assicurative.

Copia di tali polizze, e delle eventuali, successive variazioni o appendici, dovrà essere trasmessa alla stazione appaltante prima della sottoscrizione del contratto.

L'operatività o meno delle coperture assicurative predette, così come l'eventuale approvazione espressa dall'Amministrazione sull'assicuratore prescelto dall'impresa aggiudicataria, non esonerano l'Aggiudicataria stessa dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Il servizio non può essere interrotto o sospeso se non per comprovate cause di forza maggiore.

In caso di:

- **accertata accidentalità** che non consenta l'accompagnamento degli utenti, l'impresa aggiudicataria **dovrà comunicare tempestivamente al Quartiere, alle famiglie degli utenti e alle scuole interessate l'interruzione del servizio garantendo, comunque, a sua cura e spese un tempestivo ed equivalente servizio sostitutivo** da effettuarsi con automezzo avente i requisiti previsti dalla normativa vigente e personale idoneo al servizio.
- **sospensione o abbandono** anche parziale del servizio e in generale **per ogni inosservanza degli obblighi e condizioni del presente capitolato, eccettuati i casi di forza maggiore**, il Comune potrà sostituirsi senza formalità di sorta all'impresa aggiudicataria per l'esecuzione del servizio, anche attraverso l'affidamento ad altra ditta, con rivalsa delle spese a carico dell'impresa suddetta, salvo l'applicazione di eventuali sanzioni e il risarcimento del maggior danno. Il servizio non potrà essere in alcun modo modificato senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Per cause di forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell'appaltatore, che lo stesso non possa evitare con l'esercizio della normale diligenza; a titolo meramente esemplificativo e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerra, sommosse, disordini civili.

Art. A.11 – DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO
--

L'appaltatore dovrà impiegare nell'esecuzione dell'appalto personale qualificato e idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale addetto alla guida dei mezzi utilizzati per il servizio deve essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale (CAP) rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) necessaria per attività di trasporto persone per conto terzi nel caso i mezzi utilizzati abbiano massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e capienza maggiore di 9 posti.

L'Appaltatore dovrà applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni

obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

L'Appaltatore dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

L'Appaltatore dovrà rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci; dovrà inoltre rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa Europea e nazionale.

L'Appaltatore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al presente appalto. Dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

Art. A.12- CLAUSOLA SOCIALE

Per l'esecuzione del presente appalto, è richiesta la seguente clausola sociale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 del D. lgs. n. 50/2016, nonché delle linee guida ANAC applicabili in materia.

Qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore personale, rispetto a quello di cui si avvale, per lo svolgimento delle attività rientranti tra quelle oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si impegna ad assorbire, nel proprio organico, il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano compatibili con l'organizzazione d'impresa prescelta dal subentrante.

L'appaltatore si impegna, altresì, a semplice richiesta della stazione appaltante, a fornire tutti i dati relativi al personale impiegato nell'appalto. La tabella, allegata al presente Capitolato e denominata "Dati personale uscente per clausola sociale", espone i dati relativi al personale utilizzato nel contratto di appalto in corso di esecuzione.

Al fine dell'applicazione della clausola sociale, la stazione appaltante potrà richiedere, prima di addivenire all'aggiudicazione, apposito progetto di riassorbimento, che deve riportare le specifiche modalità di riassorbimento del personale dell'aggiudicatario uscente.

Tale previsione deve, in ogni caso, essere compatibile con il diritto dell'appaltatore di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva.

Art. A.13 – SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei modi e termini previsti dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 che si richiama integralmente per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo.

Nell'ambito della disposizione normativa indicata, la stazione appaltante ritiene che la prestazione qualificata come "principale" nel presente appalto, debba essere eseguita direttamente dall'appaltatore e che, pertanto, non sia soggetta a subappalto. Per le motivazioni a supporto di tale decisione, si rinvia a quanto meglio specificato nel progetto del servizio.

L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati per l'esecuzione dell'appalto indicando: il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro/servizio/fornitura affidati ed eventuali modificazioni.

Il subappalto è ammesso qualora all'atto dell'offerta l'appaltatore abbia indicato esattamente le parti di servizio, nell'ambito delle prestazioni ammesse al subappalto sopra indicate, che intende subappaltare e dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016.

L'appaltatore dovrà consegnare alla stazione appaltante, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni, il contratto di subappalto, trasmettendo altresì la

certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti e la dichiarazione resa dal subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80. L'appaltatore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori per i quali si sia verificata la sussistenza dei motivi di esclusione.

In ogni caso, il subappalto è soggetto a preventiva autorizzazione della stazione appaltante nei termini previsti dalla legge.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento dell'appaltatore
- c) su richiesta del subappaltatore quando la natura del contratto lo consente.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. A.14 – MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

L'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, si attua mediante l'accompagnamento degli alunni dal punto di raccolta programmato fino ai rispettivi Istituti scolastici o luoghi di arrivo e ritorno.

In considerazione della tipologia di appalto, le cui attività sono riconducibili a quelle citate nell'art. 26, comma 3 bis, D.Lgs. 81/08 e s.m.i., a seguito di specifica valutazione si ritiene non vi siano rischi di natura interferenziale tali da richiedere la previa stesura e l'inserimento del DUVRI nei documenti di gara e contrattuali; a seguito di tale valutazione non si ravvisano oneri della sicurezza per la gestione di rischi da interferenza (che sono quindi pari a zero).

I rischi associati alle interferenze causate dal servizio in oggetto si ritengono di lieve entità e potrebbero quindi essere eliminati o ridotti adottando semplici accorgimenti organizzativi sotto riportati.

La ditta si farà carico all'interno dei propri costi della sicurezza degli oneri richiesti per le attività connesse all'esecuzione dell'appalto stesso, rendendosi disponibile allo scambio d'informazioni, e verificando che la pianificazione delle proprie attività sia in accordo con quella di eventuali altre ditte presenti nel luogo di svolgimento del servizio (siano esse appaltatrici o subappaltatrici) o di altro personale (lavoratori autonomi, dipendenti dell'Azienda, ecc).

Misure da adottare per prevenire, eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esecuzione del servizio

Nei luoghi di esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, vengono impartite le seguenti disposizioni a tutela della sicurezza:

1. Il Personale della Ditta affidataria del Servizio dovrà essere sempre riconoscibile mediante tesserino identificativo esposto in modo visibile, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
2. I mezzi utilizzati – oltre ad essere in regola con le disposizioni previste dal Codice della Strada per la sicurezza degli autoveicoli e del trasporto - dovranno essere visibili ed identificabili per lo scopo cui sono deputati.
3. In caso di avaria del mezzo di trasporto utilizzato, dovrà essere posta attenzione alla tutela degli utenti nella discesa dal mezzo e dovrà essere disponibile un mezzo sostitutivo in tempi brevi.
4. Il prelievo degli utenti dovrà essere effettuato esclusivamente nei punti concordati con l'A.C. senza arrecare pregiudizio alla circolazione stradale e verificando che non sussistano situazioni di pericolo per l'incolumità degli utenti.
5. Nei momenti di sosta prolungata, i mezzi dovranno rimanere con il motore spento per evitare che si crei una situazione insalubre per gli utenti del servizio.
6. L'autista o, se presente sul mezzo, l'accompagnatore dovrà curare le operazioni di salita e discesa dai mezzi, assicurandosi preliminarmente che ciò avvenga in sicurezza, ed assicurarsi che gli utenti rimangano seduti durante il trasporto utilizzando gli eventuali dispositivi di sicurezza

prescritti.

7. Autisti e accompagnatori, in accordo con il personale scolastico, dovranno evitare situazioni di pericolo durante l'accesso dei mezzi di trasporto all'interno delle aree di pertinenza delle scuole; in particolare i mezzi di trasporto dovranno procedere a velocità limitata.

8. Dovranno essere attuate cautele nelle fasi di apertura dei cancelli di accesso alle aree scolastiche, in particolare se dotati di sistemi automatici di apertura, le operazioni di apertura e chiusura di detti cancelli dovranno avvenire sotto controllo visivo (fino a completa chiusura) di un addetto atto a verificare che non siano presenti persone nell'area di manovra o la introduzione di persone non autorizzate nell'area scolastica.

9. Il percorso dei mezzi di trasporto non dovrà interferire con la presenza di utenti o alunni, ove ciò non sia possibile i mezzi dovranno procedere a passo d'uomo e con la massima cautela.

10. Le modalità di accesso all'area scolastica dovranno essere concordate preventivamente l'inizio del servizio dalla Ditta Appaltatrice con i Dirigenti scolastici o loro delegati per la sicurezza.

11. L'autista o, se presente sul mezzo, l'accompagnatore dovrà affidare gli utenti, al termine del servizio, esclusivamente al personale incaricato dalla scuola, ai genitori o altre persone da essi autorizzate.

In ogni caso la velocità di accesso e percorrenza di mezzi di trasporto nelle aree comunali e scolastiche dovrà essere limitata ai 10 km/h; il percorso dei mezzi riguarderà esclusivamente i percorsi indicati come carrabili.

Art. A. 15 – VERIFICHE E CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Per il presente contratto è nominato un Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) diverso dal RUP, che vigila sulla corretta esecuzione dell'appalto impartendo all'appaltatore le disposizioni e le istruzioni necessarie e svolgendo le ulteriori funzioni assegnategli dal d.lgs. n. 50/2016. Il Direttore dell'esecuzione o il RUP potranno avvalersi, per le proprie attività di controllo, di propri referenti.

Il Direttore dell'esecuzione darà avvio all'esecuzione redigendo apposito verbale firmato anche dall'appaltatore nel quale saranno indicate le precise istruzioni e direttive necessarie.

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione, insorgano **contestazioni** su aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, il Direttore dell'esecuzione redige in contraddittorio con l'appaltatore (o in sua mancanza in presenza di due testimoni con successiva trasmissione all'appaltatore per la formulazione delle sue osservazioni entro il termine assegnato), un verbale delle circostanze contestate.

A seguito delle suddette contestazioni e in mancanza di adeguate giustificazioni da parte dell'appaltatore, la stazione appaltante potrà applicare le penali previste all'art. A.16 o, nei casi previsti, disporre la risoluzione del contratto.

Le prestazioni devono essere eseguite nei tempi fissati nel contratto. Nel caso in cui l'esecuzione sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, il Direttore dell'esecuzione, con apposito verbale sottoscritto anche dall'appaltatore, ne ordina la **sospensione**. Qualora la sospensione perduri per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione o comunque quando superi i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se la stazione appaltante si oppone, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione. Al cessare delle cause di sospensione, su disposizione del RUP, il Direttore dell'esecuzione predispone il verbale di ripresa con indicazione del nuovo termine di conclusione.

Art. A.16 – PENALI

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di espletare ogni verifica e/o controllo di rispondenza e di qualità circa la piena conformità del servizio reso agli obblighi di cui al presente Capitolato.

Qualora si verificassero inadempienze, ritardi o difformità nella gestione del servizio rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, l'Amministrazione invierà comunicazione scritta con specifica motivazione delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.

In caso di contestazione la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di **cinque giorni** lavorativi dal ricevimento della stessa.

Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dall'Amministrazione, o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, l'Amministrazione imporrà una penale per ogni inadempienza grave.

Sono considerate gravi inadempienze (elenco non esaustivo ma esemplificativo, quindi ulteriori eventi potranno essere valutati se rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio):

- a) la sospensione, l'abbandono ingiustificato o la mancata effettuazione del servizio, sia parziale che totale, senza giustificazione né preavviso: € 1.500;
- b) il mancato rispetto degli itinerari, degli orari previsti o delle fermate per l'accompagnamento di alunni disabili concordati con il Quartiere senza giustificazione: € 500,00;
- c) comportamento scorretto, sconveniente o lesivo nei confronti degli utenti (bambini e famiglie): € 500,00;
- d) mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (presenza sul veicolo di personale non autorizzato, trasporto del numero di utenti superiore a quello consentito per ogni mezzo, non effettuazione di revisione periodica dei mezzi, ecc.) : € 500,00;
- e) mancata osservanza delle disposizioni operative particolari, ove previste : € 500,00;
- f) l'impiego di personale e mezzi non idonei allo svolgimento del servizio e alla tipologia di utenti trasportati: € 500,00;
- g) il mancato rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali: € 300,00;
- h) la mancata eliminazione degli inconvenienti lievi dopo la formale segnalazione da parte dell'Amministrazione: € 300,00.

Il Comune si riserva, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la facoltà di richiedere a terzi l'esecuzione dei servizi, addebitando alla ditta appaltatrice l'eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sui crediti della stessa impresa o sulla cauzione che dovrà essere immediatamente reintegrata.

L'Amministrazione, oltre alla applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

L'applicazione della penale, ad esito della procedura descritta, comporta che l'importo delle medesime potrà essere recuperato dalla stessa Amministrazione mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall'appaltatore inadempiente.

In alternativa, l'Amministrazione potrà avvalersi della cauzione presentata come garanzia fideiussoria senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In tal caso l'Appaltatore è obbligato al reintegro della cauzione nei 10 gg. successivi alla comunicazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. A.17 - MODIFICHE CONTRATTUALI E CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI

Nel corso dell'esecuzione del contratto sono ammesse modifiche contrattuali nei casi e nei termini

previsti dall'art. 106 del d. lgs. n. 50/2016.

CLAUSOLA REVISIONE PREZZI

Sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del d.lgs. 50/2016.

Si prevede la revisione prezzi, con riferimento alla sola parte di costo per manodopera, qualora intervengano rinnovi del CCNL di categoria applicato dall'appaltatore nel corso dell'esecuzione del contratto.

Resta ferma la possibilità, per l'appaltatore, di richiedere, una sola volta per ciascun anno di durata contrattuale, la revisione dei prezzi di beni/servizi che incidono sul contratto, con comunicazione formale da inviarsi a mezzo PEC, motivando e dando evidenza delle variazioni di prezzi intercorse. Al ricevimento della richiesta, il RUP, supportato eventualmente dal DEC, conduce apposita istruttoria al fine di verificare le condizioni di mercato e pertanto le variazioni percentuali dei singoli prezzi. L'istruttoria può tener conto di Indici ISTAT (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal RUP presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

Il RUP si pronuncerà con atto motivato, comunicato a mezzo PEC all'appaltatore, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di integrazioni o chiarimenti all'appaltatore, il termine di cui sopra si intenderà sospeso e riprenderà a decorrere dalla ricezione della relativa risposta.

La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di procedere annualmente ad una verifica dell'andamento dei prezzi.

La revisione dei prezzi in aumento o in diminuzione, anche a seguito di apposita richiesta dell'appaltatore, potrà essere accordata qualora dall'istruttoria si dovesse riscontrare che i prezzi di beni e/o servizi utilizzati nell'ambito dell'appalto abbiano subito variazioni rilevanti, superiori al 10% dell'importo contrattuale, o comunque tali da alterarne significativamente l'originario equilibrio.

In particolare tale clausola è applicabile anche al prezzo del carburante, definendo che, a fronte di una variazione stabile di almeno il 10% del prezzo, come risultante dalle tabelle pubblicate sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti MIT, tale variazione può essere applicata e tradotta in una revisione del prezzo di aggiudicazione che indicativamente si quantifica nello 0,6%, fermo restando che sarà comunque necessaria una apposita istruttoria da parte del RUP. Per variazione stabile si intende una variazione media nella percentuale sopra indicata per un periodo di almeno 3 mesi continuativi.

Le eventuali variazioni dei prezzi si intendono esecutive a decorrere dalla seconda fatturazione successiva alla decisione del RUP, e comunque non prima di giorni 30 dalla medesima decisione.

La revisione dei prezzi potrà essere richiesta soltanto a partire dal secondo anno di esecuzione del contratto. Pertanto, per i primi 12 mesi di contratto, i prezzi offerti rimangono fermi e invariabili.

Art. A.18 - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto previsto in generale dal d. lgs. n. 50/2016 e dal Codice Civile in caso di inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 108 del d. lgs. n. 50/2016 costituiscono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:

- 1) modifica sostanziale del contratto o superamento di soglie che, ai sensi dell'art. 106 del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm. avrebbero richiesto una nuova procedura di appalto;
- 2) l'appaltatore si è trovato al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.;

- 3) grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea o di una sentenza passata in giudicato per violazione del d. lgs. n. 50/2016;
- 4) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e relative misure di prevenzione, o sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.;
- 5) grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
- 6) verificarsi (da parte dell'appaltatore) in un trimestre di 10 gravi inadempienze o gravi verbalizzate riguardanti gli obblighi contrattuali,

Nel caso di cui al n. 6, il Direttore dell'esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni, per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, o scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.

In caso di gravi e ripetuti inadempimenti, anche riguardanti fattispecie diverse, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ed escludere la cauzione prestata.

L'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto previa comunicazione scritta all'appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- per mancato possesso delle prescritte autorizzazioni, licenze e concessioni, previste dalle norme legislative e regolamentari, che disciplinano la materia;
- reiterate inadempienze gravi sanzionate con penali corrispondenti in un anno al 5% del valore annuo del contratto;
- impiego di personale non qualificato e/o mancata sostituzione degli operatori che risultassero inadeguati, di gravità tale da non consentire la buona riuscita e prosecuzione delle prestazioni;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- grave danno all'immagine dell'Amministrazione.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà per l'Amministrazione di affidare il servizio ad altro soggetto.

All'impresa aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo concordato per il servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penali, le spese, i danni. Per l'applicazione delle suddette disposizioni, l'Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti della Aggiudicataria senza bisogno di diffide formali.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto per responsabilità dell'appaltatore, per qualsiasi motivo, l'Amministrazione, oltre a procedere all'immediata escussione della cauzione prestata dall'appaltatore, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Il recesso è disciplinato dall'art. 109 del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm..

Art. A.19 - VERIFICHE E CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale espletterà controlli per verificare la rispondenza del servizio reso rispetto al contratto che verrà sottoscritto facendo riferimento agli obblighi del presente Capitolato ed all'offerta presentata.

L'Amministrazione Comunale si riserva, nello specifico, di:

- effettuare, in qualsiasi momento, tutte le verifiche che ritiene necessarie circa l'idoneità dei mezzi con cui l'impresa aggiudicataria svolge il servizio e di controllare l'esatta osservanza delle norme stabilite con il presente capitolato, con facoltà di adottare gli opportuni provvedimenti atti a garantire il regolare svolgimento del servizio stesso.
- svolgere nel periodo di vigenza del presente contratto, indagini periodiche volte a verificare l'andamento del servizio e la qualità dello stesso.

In particolare il Comune potrà chiedere l'esibizione di qualsivoglia documentazione o raccogliere informazioni sul regolare svolgimento del servizio; resta salva l'autonomia organizzativa dell'impresa aggiudicataria entro i limiti dettati dall'obbligo di mantenere gli standard del servizio previsti dal presente capitolato.

Art. A. 20 – SCIOPERI / EVENTI STRAORDINARI

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse, e come tale, non potrà essere sospeso o interrotto. L'aggiudicatario, fermo restando il rispetto della normativa sugli scioperi, compresa quella contrattuale di riferimento, si impegna ad assicurare la continuità del servizio.

In caso di sciopero/assemblee degli addetti al servizio, l'Aggiudicatario sarà tenuto a darne comunicazione in via preventiva alla famiglia, alla Direzione dell'Istituto scolastico e ai Servizi Educativi Scolastici di ogni Quartiere.

Anche in occasione di eventi eccezionali che possano interrompere o influire in modo sostanziale sul normale espletamento del servizio, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta ad informare tempestivamente la famiglia, la Direzione dell'Istituto scolastico e il Quartiere.

Art. A. 21 – VERIFICA FINALE

Al termine del contratto l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Entro 5 giorni il Direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e nei successivi ulteriori 5 giorni rilascia il certificato di ultimazione delle prestazioni. Successivamente è avviata la verifica di conformità finale effettuata dai soggetti nominati, ai sensi dell'art. 102 del d. lgs. n. 50/2016.

Art. A.22 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che emergesse in relazione al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Art. A.23 - DISPOSIZIONI FINALI

Al presente contratto, oltre alle disposizioni di cui al presente capitolato d'appalto si applicano: le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici, le disposizioni di cui al Codice civile per la parte relativa alla disciplina dei contratti e le eventuali ulteriori normative speciali nazionali o comunitarie inerenti le specifiche prestazioni oggetto del contratto.

Art. A.24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'appaltatore si impegna a garantire all'Amministrazione, con la sottoscrizione del contratto, che il trattamento dei dati personali, effettuato per suo conto, avvenga in piena conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e successiva disciplina nazionale di attuazione. In particolare si impegna ad adottare misure

tecniche e organizzative adeguate, in modo che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti degli interessati. Al fine di disciplinare oneri e responsabilità reciproche derivanti dall'attività di trattamento di dati personali connessa con l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 28 comma 3 del Regolamento UE sopra richiamato, l'appaltatore verrà designato quale Responsabile Esterno del trattamento, per i soli dati forniti dal Comune di Bologna in qualità di titolare, con la stipula di apposito accordo tra le parti.

Sarà possibile ogni operazione di auditing, da parte dell'Amministrazione, attinente le procedure adottate dall'Aggiudicataria in materia di riservatezza, di protezione di dati e di programmi nonché gli altri obblighi assunti.

L'Aggiudicataria non potrà conservare copia di dati, di documenti e di programmi dell'Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la conclusione del contratto

PARTE B – CAPITOLATO TECNICO

Art. B.1 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di accompagnamento scolastico è rivolto a bambini e ragazzi con disabilità residenti nel Comune di Bologna, frequentanti le scuole di ogni ordine e grado comunali, statali e paritarie e i percorsi leFP (Istruzione e Formazione Professionale).

Il servizio pianifica e realizza:

- la mobilità nei tragitti dal luogo di residenza alla scuola e ritorno negli orari definiti dalla scuola,
- la mobilità nei tragitti corrispondenti agli spostamenti per terapie che si svolgono all'interno dell'orario scolastico e per attività didattiche previste dal piano educativo personalizzato,
- in casi eccezionali, la mobilità per l'accesso alle iniziative estive nei periodi di sospensione della scuola.

Tali attività sono realizzate nell'ambito del diritto allo studio e comprendono oltre alla mobilità della persona, l'organizzazione di quanto contribuisce all'effettivo svolgimento dello stesso. E' quindi parte del servizio la programmazione di percorsi sostenibili, la comunicazione degli stessi, la costruzione di una relazione fiduciaria con i bambini e le loro famiglie, l'utilizzo di appropriate procedure di raccordo con le istituzioni scolastiche ed educative deputate all'accoglienza dei bambini stessi.

Art. B.2 – CARATTERISTICHE E FUNZIONI DEL SERVIZIO

Il servizio di accompagnamento scolastico deve essere in grado di prendersi cura dei bambini affidati attraverso la costruzione di un rapporto fiduciario nei confronti degli stessi e delle loro famiglie valorizzando la componente più prettamente relazionale, finalizzata a favorire una modalità ottimale di accesso a scuola.

Il servizio ha pertanto la funzione di:

- assicurare agli alunni il diritto allo studio consentendone l'accesso a scuola e la frequenza delle attività didattiche;
- contribuire a sostenere la rete familiare nell'assolvimento dei compiti di accompagnamento;
- collaborare con tutte le istituzioni coinvolte nel progetto educativo del bambino.

Si svolge in orari stabiliti, sulla base di varie articolazioni settimanali definite ad ogni anno scolastico, e prevede le seguenti attività:

- prendere in consegna gli alunni al punto di ritiro concordato e consegnarli al personale scolastico o al genitore o al gestore del centro di riabilitazione/educativo al punto di arrivo; è essenziale che la consegna avvenga direttamente a personale adulto deputato a prendersi cura dell'alunno, fatti salvi i casi per cui i genitori rilascino una dichiarazione con cui autorizzano l'autista a lasciare l'alunno all'indirizzo concordato anche in assenza di un adulto preposto al suo ritiro, circostanziata da valide motivazioni a supporto del sufficiente grado di autonomia motoria e cognitiva dell'utente e valutate preventivamente con il responsabile dei servizi educativi e scolastici del Quartiere.
- accogliere gli alunni con modalità che tengano conto delle caratteristiche individuali, anche nella fase di distacco genitore-figlio, e delle necessità della famiglia, in modo da costruire un rapporto di fiducia e di rispetto reciproco;
- aiutare e sostenere, anche fisicamente dove sia necessario, i bambini in tutte le fasi del trasporto, dal domicilio fino alla destinazione prevista e nelle fasi di ritorno;
- sorvegliare che il servizio si svolga in sicurezza e senza conflitti con altri coetanei;
- comunicare e collaborare con gli adulti di riferimento in merito al servizio, al fine di trasferire

tutte le conoscenze necessarie.

Art. B. 3 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di accompagnamento dovrà essere effettuato nei giorni previsti dal calendario scolastico delle singole scuole, con esclusione dei giorni in cui non si svolgono attività didattiche in conseguenza di assemblee, scioperi in genere, consultazioni elettorali, chiusura plessi per eventi particolari, ecc..

Il servizio dovrà essere garantito alle medesime condizioni anche in presenza di condizioni meteo sfavorevoli.

In occasione di eventi eccezionali che possono impedire il normale espletamento del servizio, la ditta Aggiudicataria sarà tenuta ad informare tempestivamente ed anticipatamente la famiglia, l'Istituto scolastico, eventuali accompagnatori e, successivamente, i Servizi Educativi Scolastici del Quartiere.

La famiglia va sempre avvisata immediatamente, in caso di ritardo nell'espletamento del servizio.

A tal fine dovrà essere garantito un sistema di comunicazione adeguato che tempestivamente fornisca le necessarie informazioni, assicurando un contatto tra le famiglie, la scuola e chi gestisce il servizio, riferito quest'ultimo anche a chi materialmente effettua l'accompagnamento dei singoli alunni, che deve essere costantemente raggiungibile.

Il servizio di accompagnamento deve essere organizzato effettuando le attività con estrema cura e puntualità, con le modalità e nei tempi concordati con i singoli Quartieri, nel rispetto degli orari e delle esigenze individuali, ed effettuato secondo criteri di soddisfazione dell'utenza e razionalizzazione dei percorsi e adottando tutti gli accorgimenti utili a garantire le necessarie condizioni di sicurezza per gli utenti.

Al fine di garantire il buon andamento del servizio l'Affidataria, in base al fabbisogno annuo comunicato dai Quartieri, dovrà assicurare la programmazione dei percorsi casa scuola e ritorno, indicando per ogni mezzo il percorso programmato dal prelievo del primo utente fino alla consegna dell'ultimo alunno accompagnato, l'orario di partenza programmato, i nominativi degli alunni che saranno trasportati con i relativi orari di prelievo e di consegna, le compresenze di più alunni contemporaneamente sul mezzo durante il percorso, il personale adulto presente sul mezzo con l'indicazione del nome e numero di telefono di servizio. La programmazione presentata dall'Aggiudicataria avrà validità per tutto l'anno scolastico, salvo eventuali nuove attivazioni o chiusure di servizi in corso d'anno richieste ed autorizzate dai Quartieri.

In fase di esecuzione del servizio deve prevedere:

- una reperibilità telefonica costante;
- la presenza di personale addetto con caratteristiche idonee al servizio in possesso degli elenchi degli utenti accompagnati e dei numeri telefonici di riferimento della famiglia;
- un accompagnamento sicuro e confortevole fino all'avvenuta consegna al personale scolastico o al genitore o al gestore del centro di riabilitazione/educativo dell'alunno;
- la massima attenzione alle fasi di presa in carico in considerazione delle limitazioni degli utenti;
- la continuità massima del medesimo personale per gli stessi alunni.

Il servizio, in base alle soluzioni organizzative individuate dall'appaltatore, può prevedere percorsi singoli e percorsi multipli in modo tale da ottimizzare il numero dei mezzi e la durata dei percorsi in base ai punti di partenza e/o di arrivo, tenendo conto delle caratteristiche dei singoli utenti trasportati.

Il **percorso singolo** si identifica nell'accompagnamento effettuato per un singolo alunno lungo un percorso casa-scuola e viceversa, in cui nessun altro alunno condivide il percorso, o parte di esso, sullo stesso mezzo.

Il **percorso multiplo** si identifica nell'accompagnamento effettuato da un unico mezzo che percorre un tragitto programmato che prevede diversi punti di carico e punti di scarico, per cui più alunni utilizzano il mezzo, anche contemporaneamente, per la parte di tragitto necessaria per andare da casa a scuola e viceversa.

Il percorso, in particolare quello multiplo, deve essere organizzato con la massima cura avendo attenzione alle caratteristiche individuali degli alunni, alle opportunità di socializzazione, agli orari e ai tragitti come di seguito specificato. Dovrà, inoltre, essere garantita l'attivazione di trasporti singoli agli alunni che, per esigenze particolari legate alla patologia o ad altre caratteristiche individuali segnalate dai Quartieri, non possono essere accompagnati sul mezzo insieme ad altri utenti.

Nella definizione dei percorsi dovrà essere prestata particolare attenzione a:

- I tempi di permanenza sul mezzo degli alunni, in quanto è necessario che sia garantito ai singoli soggetti fruitori del servizio un tempo di percorrenza ragionevole rispetto alle esigenze, di norma inferiore ai 30 minuti e, limitatamente a percorsi particolari, non superiore in ogni caso ai 50 minuti;
- La composizione degli equipaggi nella definizione dei percorsi multipli, in quanto devono essere tenute in considerazione eventuali peculiarità individuali evidenziate dai servizi dei Quartieri a garanzia della qualità del servizio erogato.
- L'affidamento/presa in carico dei minori a scuola o nei centri di riabilitazione non può superare i dieci minuti di discrepanza rispetto all'orario di apertura/chiusura, se non concordato precedentemente con il personale referente della struttura (scuola o centro);
- Il minore deve sempre essere affidato all'adulto di riferimento e non può essere pertanto mai lasciato incustodito anche se è all'interno di una struttura, fatti salvi i casi per cui i genitori rilasciano una dichiarazione con cui autorizzano l'autista a lasciare l'alunna/o all'indirizzo concordato anche in assenza di un adulto preposto al suo ritiro, circostanziata da valide motivazioni a supporto del sufficiente grado di autonomia motoria e cognitiva dell'utente e valutate preventivamente con il responsabile dei servizi educativi e scolastici del Quartiere;
- La continuità degli operatori, in quanto, data la particolare caratteristica dei minori accompagnati, è importante che l'autista e/o l'accompagnatore abbinato al percorso siano un riferimento nel servizio per il minore e la sua famiglia ed è anche indice di qualità del servizio
- La definizione dei percorsi può prevedere diverse soluzioni organizzative, ma sempre nel rispetto dell'efficacia del servizio erogato e deve essere concordata con i Quartieri di riferimento.

La continuità del personale, la quotidianità dei percorsi e la cura nel servizio rappresentano il valore aggiunto nella relazione con i minori e la famiglia, in quanto permettono di instaurare una reciproca relazione di fiducia tra la famiglia, la scuola e gli operatori del servizio.

I nominativi, le caratteristiche dell'utente e i tragitti del servizio di accompagnamento verranno comunicati all'Appaltatore di anno in anno a cura dei singoli Quartieri.

Qualora, in relazione a particolari condizioni riferite a singoli utenti, sia necessario un operatore che svolga assistenza educativa sul mezzo durante il percorso, tale figura educativo-assistenziale sarà fornita a carico del Comune di Bologna.

Eventuali attivazioni di ulteriori accompagnamenti per terapie presso centri riabilitativi o per inserimento di nuovi utenti in corso d'anno scolastico, dovranno essere effettuate tempestivamente e comunque entro e non oltre 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di intervento dei Quartieri.

Per qualunque caso di variazione permanente, che sarà comunicata a cura del Quartiere, il Soggetto Gestore è tenuto a ripresentare la programmazione del servizio entro i termini sopracitati a tutti i Quartieri interessati dalle variazioni.

Ogni variazione dei percorsi motivata da una maggiore funzionalità, sia in termini temporali che di tragitto, che si rendesse necessaria rispetto alla programmazione già presentata, deve essere comunicata ai Quartieri di riferimento oltre che a tutte le famiglie interessate e alle scuole.

Nel caso emergesse la necessità di dover effettuare variazioni temporanee ai percorsi inizialmente concordati con i Quartieri a seguito di momentanee variazioni della viabilità cittadina (cantieri, lavori stradali, ecc..), delle presenze degli utenti, degli orari scolastici o di effettuazione delle terapie, l'Appaltatore si impegna a soddisfare tali variazioni che non incideranno sul corrispettivo

riconosciuto.

Gli accompagnamenti verso tutti i Comuni limitrofi a Bologna (si intende confinanti) e ritorno, gli accompagnamenti verso località o comuni anche non limitrofi ma entro una distanza di 25 Km dalla residenza del bambino alla sede scolastica (misurati con google maps con l'opzione percorso più corto) sono compresi nell'appalto e non comportano modifiche al corrispettivo riconosciuto.

Qualora si presentasse la necessità di accompagnamenti verso scuole o centri situati in Comuni più lontani, verrà riconosciuta una maggiorazione pari al 100% del costo a tratta aggiudicato nel caso di trasporto individuale, al 50% nel caso di trasporto multiplo.

L'impresa aggiudicataria dovrà informare tempestivamente il Quartiere di riferimento rispetto a tutte le anomalie riscontrate durante il servizio, fermo restando ogni adempimento ulteriore a suo carico di legge o da capitolato, come nel caso di incidenti stradali.

Art. B. 4– STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI MONITORAGGIO

Ai fini della **programmazione del servizio**, l'affidataria deve essere dotata di adeguati strumenti digitali per la produzione di idonea reportistica, su formati aperti e di uso comune (Libre Office, Excell, .csv, ecc.), che per ogni percorso riporti: la distinzione in tratta singola o tratta multipla, il personale presente sul mezzo, gli utenti accompagnati, le fermate e i relativi orari, nonché tempi di prelievo e consegna dei minori. I documenti di programmazione devono essere consegnati ai Quartieri prima dell'avvio dell'anno scolastico e aggiornati tempestivamente a seguito di ogni variazione intervenuta.

L'affidatario deve altresì essere dotato di strumenti che consentono una regolare, corretta e tempestiva gestione della comunicazione con le famiglie e gli altri soggetti coinvolti nel servizio.

Ai fine del **monitoraggio sull'esecuzione del servizio** e delle successive ricadute sulla fatturazione delle prestazioni eseguite, l'affidataria deve essere dotata di strumenti di georeferenziazione dei percorsi che consentano anche la verifica dell'effettiva esecuzione del servizio da parte dell'affidatario.

Dovranno inoltre essere indicati gli utenti assenti rispetto alla programmazione del servizio, evidenziando se l'assenza è stata comunicata entro i tempi definiti al successivo paragrafo B8.

I documenti di monitoraggio devono essere trasmessi in modalità telematica ai Quartieri con cadenza mensile.

Art. B. 5- MEZZI UTILIZZATI PER L'ACCOMPAGNAMENTO

Al fine di poter erogare il servizio l'Appaltatore dovrà avere la disponibilità di un numero adeguato di mezzi di trasporto idonei, necessari ai bisogni degli utenti e agli ausili per la deambulazione necessari per l'accompagnamento di alunni che hanno problemi motori.

I mezzi utilizzati dovranno avere un basso impatto inquinante e ambientale e con standard sulle emissioni inquinanti in grado di poter sempre circolare anche in presenza di particolari limitazioni imposte dal Comune di Bologna per il controllo della qualità dell'aria e la prevenzione di livelli dannosi di smog (come da Ordinanze per il controllo della qualità dell'aria in vigore al momento di esecuzione del servizio nel Comune di Bologna disponibili al link: <https://www.comune.bologna.it/notizie/qualita-aria-2021-2022>). Qualora uno, o più, dei mezzi utilizzati per il servizio, nel corso del contratto dovesse rientrare in una delle categorie soggette alle limitazioni sopra citate, tale mezzo dovrà essere sostituito con una vettura meno inquinante e non soggetta a limitazioni della circolazione.

L'impresa aggiudicataria si obbliga ad effettuare i servizi esclusivamente con automezzi – autoveicoli omologati (idonei a norma della vigente legislazione e conformi alle vigenti normative

del codice della Strada). L'omologazione degli automezzi-autoveicoli deve risultare dalla Carta di Circolazione degli stessi. Almeno 5 giorni lavorativi prima dell'avvio del servizio l'Appaltatore dovrà consegnare all'Amministrazione Comunale – Area Educazione e Formazione - copia delle carte di circolazione dei veicoli adibiti al servizio.

Tutti gli oneri, diretti ed indiretti, relativi all'uso degli automezzi, i costi di esercizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria e le revisioni, nel rispetto del Codice della Strada, sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria che si impegna ad effettuare:

- quotidianamente una accurata pulizia interna degli automezzi
- almeno 2 (due) volte al mese la pulizia esterna di tutti gli automezzi
- almeno 2 (due) volte al mese la disinfezione degli stessi con prodotti batteriostatici

Per il primo anno scolastico 2022-2023, ai sensi della vigente normativa finalizzata al contenimento dell'epidemia da COVID-19, nell'ambito del trasporto scolastico laddove dovesse essere confermata a settembre 2022, viene prevista altresì un'attività specifica di igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei mezzi di trasporto, da effettuarsi almeno una volta al giorno da svolgersi secondo gli standard previsti dalle Raccomandazioni dell'Istituto Superiore della Sanità indicate nel "Rapporto ISS COVID-19 • n. 12/2021" e successive indicazioni in materia.

Gli automezzi dovranno essere, oltre che revisionati annualmente, controllati dal punto di vista tecnico ogni 60 giorni. Nel caso in cui si verificassero durante il servizio eventi che richiedano una pulizia straordinaria dell'automezzo (deiezioni, rigurgiti, ecc...) i costi relativi alla pulizia sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria.

Ogni automezzo dovrà essere dotato:

- di idonea cassetta lavabile contenente un pacchetto di pronto soccorso comprendente quanto previsto dalla normativa di riferimento;
- di telefono cellulare, o altro adeguato dispositivo, al fine di garantire la tempestiva comunicazione in ogni caso di disagio nell'erogazione del servizio;

L'Impresa aggiudicataria:

- **in caso di fermo** degli automezzi a seguito di guasti, incidenti, avaria, od altro, dovrà tempestivamente informare il Quartiere sulle variazioni effettuate ed ottenerne il nullaosta, provvedendo a proprie cure e spese a garantire il servizio, con mezzi idonei, senza provocare disagi agli utenti o ritardi. Dovrà essere garantito un numero adeguato di veicoli di scorta di proprietà dell'Impresa aggiudicataria idonei al servizio.
- **nel caso l'avaria o altra necessità di sostituzione del mezzo** dovesse accadere **durante il servizio** l'impresa dovrà garantire la sostituzione con altro mezzo idoneo nel lasso di tempo eventualmente previsto dall'aggiudicataria in sede di offerta tecnica, che in ogni caso non potrà essere superiore ad un'ora dal verificarsi dell'evento.

Il Gestore dovrà fornire al Quartiere di riferimento immediata comunicazione di tutti gli incidenti in cui è incorso durante l'espletamento del servizio appaltato, come sinistri, collisioni e altro, qualunque importanza essi rivestano, anche quando nessun danno si sia verificato.

Art. B. 6 – CARATTERISTICHE E COMPETENZE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO
--

L'impresa aggiudicataria, nel rispetto delle normative in essere, dovrà avvalersi di personale con adeguata qualificazione professionale, con provate capacità relazionali in grado di svolgere le funzioni previste dal servizio in relazione agli utenti accompagnati.

Inoltre, il personale dovrà essere munito della patente di guida prevista dalla legge in grado di guidare mezzi idonei ad assicurare l'accompagnamento.

Tutto il personale addetto alla guida dei mezzi utilizzati per il servizio dovrà essere in possesso di Certificato di Abilitazione Professionale (CAP) rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per

i trasporti e la navigazione, la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) necessaria per attività di trasporto persone per conto terzi nel caso i mezzi utilizzati abbiano massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e capienza maggiore di 9 posti.

L'impresa aggiudicataria dovrà trasmettere ai Quartieri, al momento dell'attivazione del servizio, l'elenco nominativo del personale impegnato nei servizi oggetto di appalto e dovrà, altresì, comunicare le eventuali variazioni di personale.

Il personale addetto sarà a totale carico dell'Impresa aggiudicataria, restando il Comune estraneo a qualsiasi rapporto economico – giuridico connesso a detto personale.

L'impresa aggiudicataria è responsabile del comportamento e della idoneità professionale del proprio personale e dovrà garantire la massima continuità e regolarità delle prestazioni.

L'Aggiudicataria dovrà garantire la massima continuità di presenza dei medesimi operatori e riguardo alle loro caratteristiche si rammenta quanto disposto dal Decreto Legislativo n.39 del 2014.

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di richiedere all'Impresa aggiudicataria l'allontanamento, in qualunque momento e a suo insindacabile giudizio, dell'operatore che non risponderà ai requisiti suddetti. In tal caso l'impresa aggiudicataria dovrà sostituirlo con altro operatore che presenti i requisiti indicati.

L'impresa aggiudicataria dovrà:

- - prima dell'avvio del servizio organizzare l'attività di formazione per il proprio personale, anche avvalendosi del supporto specialistico dei responsabili dei servizi educativi – scolastici e/o dei pedagogisti dell'Amministrazione comunale. La formazione riguarderà le tematiche della disabilità, i sistemi di comunicazione con i minori e le loro famiglie, le modalità di accompagnamento degli utenti e tutti gli aspetti utili a favorire la relazione con gli alunni, le famiglie e le scuole; in questa fase saranno inoltre fornite tutte le informazioni sul servizio e sulle situazioni più problematiche e particolari;
- assicurarsi che il proprio personale:
 - sia munito di distintivo di riconoscimento immediato e indossi abbigliamento conforme al servizio;
 - consegna immediatamente all'autorità scolastica o al Quartiere, qualunque sia il valore o lo stato, eventuali oggetti rinvenuti sui mezzi;
 - mantenga la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio e, se del caso, comunichi all'impresa aggiudicataria, che provvederà a sua volta a formalizzare mediante comunicazione all'Amministrazione Comunale fatti e circostanze che possano interferire o compromettere il buon andamento del servizio;
 - mantenga un comportamento idoneo al servizio di accompagnamento rivolto a minori (es: non fumare, non assumere bevande alcoliche, non prevedere la presenza di persone estranee al servizio, non utilizzare il cellulare per uso diverso dal servizio ecc.).

Art. B. 7 – INDICAZIONE DI MASSIMA DEL FABBISOGNO PRESUNTO E INDICATORI DI SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE

Per la definizione del fabbisogno presunto, ai fini della determinazione del valore del presente appalto, si riportano alcuni indicatori di servizio ad anno scolastico, a titolo orientativo e in base all'esperienza degli ultimi anni; si riportano inoltre alcune informazioni utili per l'organizzazione del servizio:

- numero 130 alunni complessivamente interessati al servizio considerando una variazione in più o in meno di circa il 20% in considerazione delle attivazioni o dismissioni in corso d'anno;
- numero 32600 tratte per l'anno scolastico 2022-2023 e numero 34600 tratte per i quattro

anni scolastici successivi considerando possibili variazioni fino al 20% in considerazione delle attivazioni o dismissioni in corso d'anno, che comprendono:

- tratte di andata e ritorno casa-scuola. Si specifica che per alcuni alunni le tratte potrebbero essere richieste non per tutti i giorni della settimana, così come in alcuni casi potrebbe essere previsto un orario di frequenza scolastica ridotto rispetto a quello standard;
- tratte aggiuntive per terapie ed attività didattiche previste nel piano educativo personalizzato che si svolgono durante l'orario scolastico. È abbastanza frequente che le terapie si attivino in corso d'anno e per un periodo di tempo limitato, oppure debbano essere ripetute con intervalli di tempo fra un ciclo e l'altro. In ogni caso difficilmente la programmazione delle tratte aggiuntive riesce ad essere completamente definita all'inizio dell'anno scolastico ed è soggetta a variazioni in corso d'anno.
- l'accesso alle iniziative estive nei periodi di sospensione della scuola.
- numero indicativo di circa 10 alunni per i quali è necessario prevedere trasporti singoli per problematiche particolari legate alla patologia o ad altre caratteristiche individuali segnalate dai Quartieri, per cui non possono essere accompagnati sul mezzo insieme ad altri utenti. Inoltre gli alunni che fruiscono del trasporto multiplo nei percorsi casa-scuola, alcuni giorni della settimana potrebbero avere necessità di trasporti individuali aggiuntivi o sostitutivi di alcune tratte previste nel percorso multiplo in funzione degli orari delle terapie da seguire. Complessivamente, le tratte che devono essere necessariamente singole, possono riguardare fino al 20% del numero totale delle tratte effettuate.

Tali numeri sono puramente indicativi e vengono specificati al fine di consentire di valutare le esigenze organizzative del servizio e gli oneri conseguenti.

I dati di dettaglio relativi alle tratte eseguite durante l'anno scolastico 2021/2022, utili ai concorrenti per la predisposizione della proposta progettuale, opportunamente oscurati per quanto attiene particolari categorie di dati, potranno essere forniti dalla stazione appaltante in risposta a richieste di chiarimenti presentate secondo le disposizioni del disciplinare di gara, mediante l'utilizzo degli appositi canali della piattaforma SATER.

Art. B. 8 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il corrispettivo del servizio di accompagnamento viene determinato sulla base delle tratte effettuate e del costo a tratta definito in sede di aggiudicazione dell'appalto e riferito all'accompagnamento del singolo alunno (elemento R1 di cui al progetto).

Il corrispettivo sarà riconosciuto sulla base della programmazione presentata dall'aggiudicataria all'inizio dell'anno scolastico o successive variazioni approvate dai Quartieri, come precedentemente indicato nell'Art. B.3.

Nel caso di percorsi multipli, come definiti all'art B3, le tratte non effettuate per assenza del singolo bambino, per cause non dipendenti da sospensione dell'attività didattica programmata dalla scuola, comprese le gite scolastiche, se segnalate correttamente e nei tempi stabiliti, saranno pagate applicando il relativo ribasso offerto dall'aggiudicataria in sede di offerta economica (elemento R2 di cui al progetto). Non viene pagato alcun corrispettivo nel caso in cui tutti i bambini coinvolti nel percorso multiplo siano assenti, (oppure è assente l'unico bambino accompagnato nel percorso singolo), previa segnalazione dell'assenza nei tempi stabiliti.

In sede di aggiudicazione sarà individuato il seguente parametro di tipo economico:

- prezzo derivante dallo sconto offerto, applicato per ogni singola tratta effettuata, rispetto al prezzo posto a base di gara di € **18,21** (oneri fiscali esclusi) ;
- ulteriore ribasso percentuale sul costo a tratta offerto dall'aggiudicataria, da applicare alle tratte non effettuate nei percorsi multipli se comunicate correttamente e nei tempi stabiliti.

- Sulla base delle igienizzazioni, sanificazioni e disinfezioni giornaliere legate alla normativa di contrasto della diffusione del Covid-19 effettuate, verrà riconosciuto il relativo corrispettivo nei limiti del ribasso offerto (elemento R3 di cui al progetto).

Ai fini del riconoscimento del corrispettivo come da offerta dell'aggiudicatario, le assenze al servizio saranno ritenute efficaci se comunicate dalla famiglia o dal Quartiere, anche telefonicamente, con le seguenti modalità:

- entro le ore 18.30 della sera precedente al giorno in cui dovrebbe essere effettuato il servizio o le ore 12.00 se si tratta di un sabato per il servizio da rendere il lunedì successivo.

Art. B. 9 – REPORT, QUALITÀ E GESTIONE RECLAMI

L'Impresa aggiudicataria dovrà dotarsi di un sistema per ricevere e gestire tempestivamente i reclami e si impegna ad informare tempestivamente i Quartieri rispetto ad eventuali reclami presentati ai suoi operatori dai genitori degli utenti, dagli Istituti scolastici interessati, in ordine allo sviluppo dei servizi e a fornire risposta in forma scritta, entro 7 giorni dal ricevimento del reclamo, sia a chi ha sporto reclamo che al Quartiere di residenza dell'utente.

L'aggiudicataria si impegna a far pervenire all'Amministrazione Comunale:

- durante l'anno scolastico, con periodicità trimestrale, una relazione sull'attività svolta che rappresenti e descriva le caratteristiche del servizio svolto indicando in sintesi il numero totale dei bambini presenti giornalmente in relazione alle differenti tipologie di percorsi (casa-scuola, per terapie, per servizi estivi, operatore/i);
- alla fine di ogni anno scolastico un report che illustri:
 - il numero di ore di formazione attivate autonomamente dall'Aggiudicataria per gli operatori e i contenuti della formazione volti ad ampliare le capacità e le conoscenze sulle tematiche e le necessità inerenti gli utenti del servizio;
 - report finale sulla soddisfazione delle scuole e/o delle famiglie sul servizio reso con strumenti e modalità da concordare con l'Amministrazione Comunale.

In ogni momento, sia per disservizi riscontrati, sia per controlli puntuali, l'affidataria dovrà rendicontare al Quartiere il servizio erogato per un particolare percorso, indicando in particolare i bambini accompagnati, i tempi di presa in carico e di consegna.